

Regolamento utilizzo buoni pasto dipendenti ARPA Molise

ART. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie del comparto.
2. L'ARPA Molise, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 7.
6. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
7. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3.
 - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali.

ART. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7.30 ore di lavoro (comprehensive della pausa mensa), usufruendo dell'istituto della flessibilità.
3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza e nei casi di recupero debiti orari, preventivamente autorizzati, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7.30 ore di lavoro (comprehensive della pausa mensa).
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7.30 ore di lavoro (comprehensive della pausa mensa) complessive nella giornata.
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione predisposti dall'ARPA Molise.

6. Non concorrono al raggiungimento delle sette ore e trenta minuti utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti, usufruiti in maniera frazionata, per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

ART. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

ART. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16 ed il lavoratore corrisponde nella misura di 1/5. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione.

2. Il buono pasto:

- deve essere firmato e datato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.

ART. 6

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. I dipendenti possono richiedere i buoni pasto all'Ufficio Provveditorato ed Economato dell'ARPA Molise, anche tramite delega scritta, ogni qualvolta venga terminato un carnet in loro possesso.

2. Sarà onere dell'Agenzia, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ufficio di Supporto Informatico degli Uffici Amministrativi, effettuare le relative verifiche di sorta.

3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi devono essere restituiti, entro 10 giorni, all'Ufficio Provveditorato ed Economato che provvederà alla loro sostituzione o rimborso. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

ART. 7

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'ARPA Molise copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

ART. 8

Disposizione finale

Il presente regolamento è valido, salvo eventuale istituzione del servizio mensa all'interno dei luoghi di lavoro dell'ARPA Molise.